



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 8 ottobre 2014 n.162**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge 3 maggio 2007 n. 57 così come modificato dall'articolo 1 della Legge 2 dicembre 2013 n. 163;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.58 adottata nella seduta del 29 settembre 2014;*

*Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

**EDIZIONE 2014/2015 DEL CORSO DI FORMAZIONE ABILITANTE  
ALL'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E NELLA  
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE, ALL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA  
INGLESE NELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELL'EDUCAZIONE FISICA  
NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO**

**Art.1**

*(Descrizione)*

1. L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino può attivare, per l'anno accademico 2014/2015, il Corso di Formazione abilitante all'insegnamento, di cui all'articolo 1 del Decreto - Legge 22 aprile 2011 n.61.
2. Il corso, riservato ai residenti nella Repubblica di San Marino, deve prevedere:
  - l'acquisizione di almeno 33 CFU (Crediti Formativi Universitari, ciascuno corrispondente a 25 ore di impegno complessivo);
  - lo svolgimento di almeno 175 ore di tirocinio;
  - un esame finale in cui la valutazione minima per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento è fissata a 70/100.

**Art. 2**

*(Requisiti)*

1. I titoli richiesti per l'iscrizione al corso di cui all'articolo 1 sono quelli previsti all'articolo 2, comma 1, del Decreto - Legge 22 aprile 2011 n. 61 per l'iscrizione alle graduatorie per l'insegnamento. Tali titoli dovranno essere stati conseguiti entro la data di iscrizione.
2. Eventuali crediti aggiuntivi necessari ai fini dell'inserimento in graduatoria, potranno essere ottenuti anche successivamente alla frequenza del corso senza che ciò pregiudichi la validità del medesimo e la conseguente abilitazione.
3. In ragione di quanto previsto al comma precedente, è valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita attraverso il corso effettuato sulla base del Decreto Delegato 17 dicembre 2013 n. 169 anche se eventuali crediti aggiuntivi sono stati ottenuti successivamente al 29 giugno 2014.

4. Coloro i quali avessero conseguito l'abilitazione all'insegnamento attraverso i corsi TFA (Tirocinio Formativo Attivo) organizzati dalle Università italiane e abilitanti a specifiche graduatorie di insegnamento dell'ordinamento scolastico sammarinese, sulla base della tabella di corrispondenza di cui all'Allegato A alla Legge 3 maggio 2007 n.57, potranno iscriversi al corso di cui all'articolo 1 al fine di poter accedere anche a tutte le altre graduatorie previste per il titolo in possesso. In questo specifico caso, verranno individuati dal Direttore e responsabile scientifico del corso i moduli formativi da frequentare obbligatoriamente, sui quali verterà l'esame finale. Anche la tassa d'iscrizione verrà riparametrata sulla base del numero di moduli frequentati.

### **Art.3**

*(Modalità di iscrizione)*

1. Il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, d'intesa con la Segreteria di Stato per l'Istruzione e Cultura, cura le iscrizioni, lo svolgimento e gli aspetti organizzativi ed amministrativi del corso.
2. Viene dato mandato agli organi dell'Università la determinazione del numero minimo di iscritti e delle quote di iscrizione che dovranno autofinanziare il corso, in accordo a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della Legge n. 57/2007 così come modificato dall'articolo 1 della Legge 2 dicembre 2013 n. 163.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 8 ottobre 2014/1714 d.F.R*

**I CAPITANI REGGENTI**

*Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**

*Gian Carlo Venturini*